

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

PRIME OSSERVAZIONI SUGLI ASPETTI PENALI DELLA LEGGE DI DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

SOMMARIO 1. Introduzione. — 2. La tutela del buoncostume. — 3. Il reato di diffamazione con il mezzo della radio o della televisione. — 4. Le norme processuali. — 5. Raffronto con la disciplina della stampa. — 6. La tutela della trasparenza. — 7. L'installazione o l'esercizio abusivi di impianti.

1. INTRODUZIONE.

Dopo lunga attesa e ripetute invocazioni è finalmente emanata — per la sua integrale entrata in vigore occorrerà attendere le scadenze in essa indicate — la legge di disciplina dell'emittenza radiotelevisiva; l'obiettivo: regolamentare il sistema assicurando il rispetto del pluralismo e la salvaguardia del diritto di informazione degli utenti, secondo i principi progressivamente elaborati dalla Corte Costituzionale per il governo del settore (sentenze 1976 n. 202; 1981 n. 148; 1984 n. 237 e 1985 n. 231, in questa *Rivista*, 1985, p. 425; 1987 n. 153, *ibidem*, 1987, 942; 1988 n. 826, *ivi*, 1988, 765).

La complessa situazione determinatasi a seguito della liberalizzazione delle trasmissioni radiotelevisive private ad opera della Consulta nel 1976 e la perdurante assenza di disciplina legislativa (l'intervento del 1985 è definito provvisorio e parziale) venivano necessariamente a riflettersi sul trattamento penale delle emittenti private (e pubblica): il sistema evidenziava, infatti, disparità di trattamento rispetto alla disciplina della stampa e lacune di tutela.

Del complesso ed articolato apparato sanzionatorio della legge n. 223 del 1990 si delinea in questa sede un primo quadro, attraverso l'esame delle singole norme penali contenute in essa ed il loro raffronto e coordinamento con quelle previgenti.

Dall'impianto del settore sanzionatorio — e dalla suddivisione contenuta negli artt. 30 e 31, rispettivamente dedicati alle sanzioni penali ed amministrative — traspare l'intento legislativo di gradare la reazione punitiva, ed evitare, utilizzando le più aggiornate tecniche di tutela, una superflua ed incontrollata proliferazione di fattispecie penali. Quanto alla ripartizione, il legislatore è ricorso alla sanzione penale in campi tradizionali d'intervento per confermare estendere od aggravare la punibilità rispetto a figure di reato esisten-

ti: riguardo al contenuto delle trasmissioni (così è avvenuto per la tutela del buoncostume e della reputazione); nel settore tecnico (per alcune ipotesi di abusiva installazione di impianti di trasmissione) e per il controllo della trasparenza nelle imprese concessionarie (si tratta delle norme sul falso in bilancio e di quelle che presidiano gli obblighi di comunicazione al Garante attraverso le figure contravvenzionali introdotte dalla normativa sulla CONSOB). Dove occorreva fornire, invece, risposta alla violazione delle norme di disciplina dell'informazione radiotelevisiva o del settore tecnico è privilegiata la sanzione amministrativa (così per i limiti attinenti la pubblicità, la programmazione, gli obblighi o i divieti nelle trasmissioni, le norme sugli impianti o le radiofrequenze). La suddivisione disvela l'attenzione riposta dal legislatore all'efficacia delle sanzioni: le fattispecie penali sono opportunamente distinte in delitti e contravvenzioni; quelle amministrative pecuniarie sono ingenti e talora associate a sanzioni interdittive (come la chiusura dell'impianto o la revoca o sospensione della concessione) che possono fungere da serio deterrente; nel contempo è istituita una particolare procedura avanti al Garante che — salvo il carico di lavoro che potrebbe affliggere o paralizzare l'organo — dovrebbe rivelarsi strumento rapido di intervento e pressione.

Tratte le prime parziali indicazioni dall'impianto sanzionatorio, occorre esaminare partitamente le singole disposizioni incriminatrici.

2. LA TUTELA DEL BUON COSTUME.

2.1. Il legislatore del 1990 manifesta interesse accentuato alla tutela del buoncostume dedicando ben tre disposizioni alla materia; la normativa specifica nel settore trova fondamento nella circostanza che l'utente radiotelevisivo risulta maggiormente esposto all'osceno.

La tutela del buoncostume perseguita attraverso l'art. 30 è strutturata in forma complessa, e tale che il coordinamento delle disposizioni speciali (fra loro e con quelle comuni) si rivela, all'esegesi, macchinoso. Le norme che interessano sono contenute nei primi tre commi dell'art. 30, che per chiarezza espositiva vale riprodurre: il primo comma prevede, con formulazione contratta, il reato (esclusivo) di trasmissioni oscene (« nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal comma 1 dell'art. 528 del cod. pen. »); il capoverso (« si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ») vieta le trasmissioni impressionanti o raccapriccianti e quelle offensive del sentimento morale dei minori; infine, l'art. 30, comma 3 (« salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dai casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario

ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita fino ad un terzo ») rafforza la tutela offerta dalle precedenti disposizioni.

2.2. L'art. 30 comma 1 è, *de visu*, la norma d'interpretazione più problematica. È costruita, infatti, in forma ellittica attraverso l'indicazione dell'*objectum* (trasmissioni radiotelevisive oscene) e del soggetto nonché il rinvio all'art. 528 *quoad poenam*; difetta, però, la descrizione della condotta tipica. La fattispecie appare perciò incentrata sul soggetto e sul mezzo, mentre resta all'interprete ricostruire il precetto nella sua interezza.

A *parte subiecti*, la disposizione — che fissa il criterio per discernere le responsabilità nell'ambito della talora articolata organizzazione delle concessionarie — si segnala per la sua connotazione innovativa, giacché introduce una forma di responsabilità alternativa fra un soggetto (delegante) ed il suo delegato. Si riconosce così, in sede di formulazione del precetto, l'operatività della delega di funzioni, istituto attentamente esaminato dalla più recente dottrina. La valenza attribuita nella fattispecie alla delega offre conferma (normativa) all'assunto sostenuto da parte della dottrina, secondo cui « il trasferimento di funzioni opera sul piano dell'elemento materiale del reato » e sottrae « alla sfera dei soggetti attivi tipici del reato funzionale nella specie rilevante coloro che le hanno trasferite » (A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*, Firenze, 1985, p. 269 ss.). Se la norma dell'art. 30 vale a radicare la responsabilità del vertice d'impresa (od alternativamente) dei preposti al controllo della trasmissione, non vale, tuttavia, ad individuare i soggetti o l'organo per il caso in cui la concessionaria sia costituita in forma societaria. Autorevole dottrina ha tuttavia ritenuto (« almeno in linea di principio ») chiaramente identificabili attraverso il riferimento alla concessionaria « gli amministratori » delle società (T. PADOVANI, commento all'art. 30, in « *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato* », a cura di E. ROPPO e R. ZACCARIA, Milano, 1991, p. 500, part. p. 505).

2.3. La sintetica formulazione della norma induce perplessità che costringono ad esaminare diverse ipotesi interpretative, poiché il testo dell'art. 30 non chiarisce se alle trasmissioni oscene si applichi comunque la disciplina comune dettata dal codice penale. L'art. 528 comma 2 n. 2 riguarda, infatti gli spettacoli cinematografici e teatrali, le pubbliche audizioni e recitazioni e non specificamente le trasmissioni televisive (del resto la norma introdotta nel 1930 non è mai stata novellata). Il contenuto di queste però non si esaurisce nella riproduzione degli indicati spettacoli o nella recitazione, ma comprende anche l'informazione e la cronaca. Gli spettacoli radiofonici sembrano, invece, ricompresi nelle audizioni pubbliche. Né sembra condivisibile l'opinione recentemente espressa da autorevole dottrina secondo la quale le trasmissioni televisive, sarebbero soggette alla tute-

la del comma 1 dell'art. 528 in quanto messa in circolazione di immagini al fine di esporle pubblicamente (T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 504). L'espressione letterale utilizzata dal legislatore e la suddistinzione interna all'art. 528 denotano che i termini « esporre » e « mettere in circolazione immagini » valgono ad identificare le immagini statiche e non già quelle dinamiche composte in uno spettacolo (od una trasmissione); (per analoghe considerazioni la giurisprudenza aveva escluso la configurabilità del reato previsto dall'art. 1 della legge 1960 n. 1591 che vieta l'esposizione al pubblico di immagini contrarie al pudore secondo la particolare sensibilità dei minori; cfr. Trib. Roma 30 maggio 1989, Giovalli, in questa *Rivista*, 1990, p. 98; Cass. 13 febbraio 1967, in *Giust. pen.*, 1969, 21; *contra* rispetto all'illecito amministrativo previsto dalla stessa norma: Cass. 22 aprile 1988, Calosi, in questa *Rivista*, 1990, 93). Del resto, se non esistono precedenti giurisprudenziali a noi noti circa l'estensione dell'art. 528, comma 2 alle trasmissioni televisive sono, tuttavia, emersi contrasti interpretativi in merito ad altre norme della materia la cui formulazione poneva analoghi problemi di estensibilità alle radiotelevisioni (inapplicabile l'art. 14 legge 1591/1960 sulla competenza per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali alle radiotelevisioni per Cass. 22 aprile 1988, *cit.*; *contra*, Pret. Pesaro, 2 febbraio 1988, GATTI, *Mass. CED*, PD 8502).

L'intervento legislativo del 1990 — come rilevato — non chiarisce esplicitamente la *quaestio*, di qui le diverse ipotesi interpretative. La prima: il legislatore ha inteso disciplinare e sanzionare le trasmissioni oscene solo attraverso l'art. 30 della legge Mammi. Il comma 1, dunque, ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 528 ad ipotesi (le trasmissioni televisive) in esso non contemplate; ed ha anche circoscritto l'ambito di soggettiva applicazione della nuova norma alle sole violazioni ascrivibili al concessionario od al suo delegato. In questa prospettiva, l'art. 30 prevederebbe il reato di trasmissioni oscene, indicando autonomamente il mezzo ed il soggetto del reato.

Per l'altra ipotesi, la norma si limita ad individuare uno specifico criterio soggettivo d'imputazione per un reato già riferibile (almeno in parte) alla materia; l'art. 30, comma 1 introduce una sottospecie del reato comune, determinando l'insorgere della responsabilità (esclusiva) per titolo autonomo dei soggetti *excoepiti* (concessionario e delegato).

Non prive di rilievo le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione: dal postulato che l'art. 528 non sanziona le trasmissioni oscene, si crea un'area (ingiustificata) d'immunità per le violazioni commesse da soggetti non qualificati. Se — e vi sono positive indicazioni che lo confermano — il dolo è l'elemento soggettivo tipico del reato descritto dall'art. 30, comma 1, il concessionario od il suo delegato potrebbero (l'ipotesi non sembra d'infrequente verifica) risultare estranei al reato, in quanto inconsapevoli del contenuto della trasmissione: vuoi perché non hanno esercitato il controllo, vuoi perché erano impossibilitati a farlo (ad esempio per impedimenti personali o

per impossibilità materiale di visionare il programma, od anche perché quest'ultimo è frutto di modifiche non previste); tale rischio cresce in senso direttamente proporzionale alle dimensioni d'impresa. A colmare siffatta lacuna di tutela, non pare neanche adeguata la previsione colposa dell'art. 30, comma 3 (v. *infra*, sub 3.4).

Il vuoto di tutela dipende anche dall'individuazione del delegato al controllo: se questi venisse identificato con il regista del programma, si verificherebbe la coincidenza fra autore della trasmissione e soggetto qualificato, e conseguentemente sarebbero ridotti i casi di ignoranza del contenuto del programma; tuttavia il delegato al controllo della trasmissione dovrebbe essere, per definizione, persona diversa dall'autore del programma; e, comunque, anche nel caso prospettato l'esercizio del controllo potrebbe risultare frustrato per le trasmissioni in diretta.

Infine, come opportunamente rileva Padovani, se l'art. 30, comma 1 fosse l'unico parametro di tutela per le trasmissioni oscene si verificherebbe una sperequazione in favore delle emittenti abusive, « verificandosi l'autentico paradosso per cui la trasmissione oscena assumerebbe rilevanza penale solo se effettuata nell'ambito di un rapporto concessorio od autorizzativo » (*op. loc. cit.*).

La seconda ipotesi considera l'art. 30, comma 1 mera subspecie dell'art. 528 cpv. cod. pen. Solo apparente è la superfluità della nuova norma (eccepita invano nel corso della discussione del disegno di legge alla Camera, cfr. Atti Camera dei Deputati, seduta del 31 luglio 1990, p. 111): al reato di spettacoli osceni sono, infatti, riconducibili le sole condotte attive (altra interpretazione non è consentita dalla descrizione positiva della condotta; « dar spettacoli » od anche secondo l'esegesi dianzi citata « esporre immagini »), mentre con l'ellittica formulazione dell'art. 30, comma 1 si sanziona anche l'omissione (dolosa) ossia, il mancato impedimento della trasmissione nella consapevolezza del suo carattere osceno. La struttura della fattispecie conferma che l'ambito preferenziale di applicazione è la condotta omissiva, stante il riferimento alla posizione di garanzia rivestita da soggetti qualificati nell'organizzazione d'impresa, tipico fondamento della responsabilità per omissione. Tale ipotesi — con l'unico limite della sua parziale valenza: ne restano escluse le trasmissioni televisive non consistenti in riproduzione di spettacoli cinematografici o teatrali od in pubbliche recitazioni — supera le controindicazioni presentate dall'altra interpretazione prima delineate.

2.4. I successivi due commi dell'art. 30 offrono innegabile ed irrinunciabile contributo all'operazione ermeneutica.

Il capoverso rivela una differenza notevole rispetto al comma 1: estende la previsione degli artt. 14 e 15 della legge stampa (manifestamente inapplicabili ai mezzi in esame, contemplando il divieto di *pubblicazioni* raccapriccianti od offensive dell'ordine familiare e della sensibilità dei minori) senza creare una fattispecie di reato proprio (*contra* T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 505). La differente tecnica sanzio-

natoria si giustifica solo ritenendo la figura di reato dell'art. 30, comma 1 semplice subspecie dell'art. 528 cod. pen.; altrimenti il bene (di grado inferiore) protetto dal capoverso dell'art. 30 riceverebbe tutela più estesa di quello contemplato nel comma 1.

Considerazioni più vaste discendono dal secondo capoverso dell'art. 30 che prevede la fattispecie di omesso controllo colposo del concessionario o del delegato per impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2.

La disposizione esordisce con una duplice clausola di riserva: « salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dai casi di concorso » che, apparentemente simile a quella prevista dall'art. 57 cod. pen. (« salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso »), si rivela però diversa, per le differenti implicazioni determinate dalle norme cui rinvia ed in particolare dal richiamo all'ipotesi del comma 1 (reato proprio dei medesimi soggetti qualificati della fattispecie di omesso controllo). Se l'unico schema sanzionatorio delle trasmissioni oscene fosse quello delineato dall'art. 30, comma 1, il delegato potrebbe commettere il reato colposo previsto dall'art. 30, comma 3 solo omettendo di esercitare il controllo sul concessionario; si ammetterebbe così l'esistenza di una posizione di garanzia del delegato rispetto al delegante, con un'inversione gerarchica del controllo (in verticale ascendente) priva di riscontro e di efficacia sostanziale nell'organizzazione d'impresa. Impraticabile l'ipotesi del controllo invertito dal delegato al delegante, il reato principale dovrebbe venir considerato allora quello di trasmissioni oscene con tale termine comprendendo non solo il reato proprio del comma 1 ma anche le ipotesi già sanzionate dall'art. 528 cod. pen.

Insomma, se restassero impunte le violazioni commesse da soggetti non qualificati, si svuoterebbe di contenuto l'art. 30, comma 3, che analogamente all'art. 57 cod. pen. trova imprescindibile presupposto nella commissione di un reato da parte di un soggetto diverso dal titolare dell'obbligo di garanzia: basti considerare che il delegato non risponderebbe mai, per le considerazioni fatte, di omesso controllo colposo sul delegante, mentre questi ne risponderebbe solo ove il delegato versi in dolo.

Pure la riserva concernente il concorso, circoscritta all'ipotesi del comma 2 (nella *lectio* del reato non esclusivo), oppure, riferita al concorso reciproco del delegato e del delegante, sarebbe superfluo duplicato del rinvio alla responsabilità per il comma 1; la quale, ancorché delineata in modo alternativo fra i soggetti tipici, non appare derogare alle norme comuni sul concorso di persone nel reato.

Non sembra dunque possibile attribuire senso compiuto (ed efficacia) all'intervento legislativo prescindendo dalla tutela predisposta dall'art. 528 e dalla riconducibilità a tale fattispecie delle trasmissioni radiofoniche (pubbliche audizioni) e televisive (almeno quelle che possono rientrare nel concetto di pubbliche recitazioni), ciò vale, a mio avviso, per tutte le trasmissioni indipendentemente dalla natura clandestina o legittima dell'emittente (restringe invece l'operatività

dell'art. 528, nell'ipotesi del comma 1, alle sole emittenti clandestine, T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 504). Le violazioni attive di soggetti non qualificati sarebbero allora punite dall'art. 528, mentre le violazioni (positive od omissive) dei soggetti tipici sarebbero ricondotte alle norme contenute nell'art. 30. Tale assunto trova anche conferma nell'elaborazione dottrina che ritiene di ridurre la configurabilità del concorso omissivo: l'introduzione della norma, nel senso dianzi attribuito, si giustificerebbe proprio per la ragione che il concorso omissivo doloso (per volontario mancato impedimento della trasmissione) in relazione all'art. 528 cod. pen. risultava non configurabile attraverso la contemporanea applicazione degli artt. 110 e 40 comma 3, in assenza della specifica definizione di obblighi legislativi di impedimento di quel particolare evento preso ora in considerazione dal comma 3 dell'art. 30.

La norma, se diversamente interpretata, e, dunque partendo dalla premessa che l'art. 528 cod. pen. non contempli le trasmissioni radiotelevisive oscene, lascerebbe un'area ingiustificata d'immunità, restando impunte le violazioni commesse da soggetti non qualificati (come gli autori della trasmissione); ed in quel caso, non realizzabile l'ipotesi di omesso controllo colposo che, analogamente all'art. 57 cod. pen., trova il suo imprescindibile presupposto nella commissione di un reato da parte di un soggetto terzo rispetto al titolare dell'obbligo di sorveglianza.

3. IL REATO DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA RADIO O DELLA TELEVISIONE.

L'art. 30, comma 4 (« nel caso di reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di fatto determinato si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge sulla stampa ») è destinato a ridurre le discrepanze rilevate dalla Consulta nel trattamento penale dei mezzi d'informazione (con la nota sentenza 1981 n. 168). Senonché il parallelismo e le analogie con la disciplina della stampa risultano solo parziali: manca, in primo luogo, per il reato di diffamazione un'ipotesi di omesso controllo, prevista invece per la stampa in forza del contenuto generale dell'obbligo di sorveglianza imposto al Direttore Responsabile, e sanzionato dall'art. 57 cod. pen.; in secondo luogo, per l'art. 30, comma 4 la fattispecie dell'art. 13 è applicabile esclusivamente ai soggetti qualificati (concessionario e delegato al controllo sulla trasmissione) e non anche all'autore immediato della diffamazione. Non è dunque introdotta un'aggravante della diffamazione con il mezzo radiotelevisivo per le offese consistenti nell'attribuzione del fatto determinato simile a quella esistente per la stampa.

Occorre innanzitutto rimuovere una prima sgradevole impressione; che la fattispecie dell'art. 30, comma 4, prevedendo la responsabilità del delegato o del delegante si traduca nelle concrete applica-

zioni in una sorta di illecito a responsabilità obiettiva. La norma, invece, non introduce una figura autonoma di reato, né un titolo proprio, ma, come si evince dal richiamo all'art. 13 (pacificamente ritenuto una circostanza aggravante della diffamazione), delinea una nuova fattispecie circostanziale. Il reato di diffamazione risulta perciò aggravato in presenza di tre elementi: due di natura obiettiva (il carattere specifico dell'offesa ed il mezzo radiotelevisivo) ed uno di stampo soggettivo (particolare qualifica dei soggetti agenti). Integra resta però la configurazione del reato di diffamazione come delitto doloso e, perciò, la necessità che il delegato od il delegante rispondano del reato (aggravato) solo quando versino in dolo. Nonostante l'ellittica formulazione della fattispecie, non dovrebbero ricondursi ad essa ipotesi di omesso controllo colposo dei soggetti qualificati; l'assunto è confortato anche dalla considerazione che le ipotesi di natura colposa sono sanzionate con pene ridotte (così l'art. 57 e l'appena esaminato art. 30, comma 3) mentre questa norma introduce un'aggravamento e non un'attenuazione della pena. La necessità del dolo (generico) per l'integrazione del reato comporta che i concessionari od i delegati siano sottoposti a pena per le diffamazioni commesse con il mezzo da loro controllato molto più raramente di quanto avvenga per i Direttori Responsabili nel parallelo caso della stampa; e soprattutto che le imputazioni per l'art. 30, comma 4 sfuggano a quell'automatismo che contraddistingue la contestazione dell'art. 57, corollario dell'offesa con il mezzo della stampa. Si profilano, perciò, vuoti di tutela e trattamenti differenziati, essendo la più grave *taxatio* ancorata non già all'utilizzazione del mezzo di divulgazione dell'offesa, ma alla partecipazione dolosa (a titolo attivo od omissivo) dei soggetti qualificati.

Seppur in termini modificati, dunque, si reitera una sensibile diversità di trattamento con la stampa, e la pena risulta tuttora diversificata dal veicolo della diffamazione.

4. LE NORME PROCESSUALI.

4.1. Anche nel settore processuale è possibile riscontrare un'analogia solo parziale con la legge sulla stampa. Alla generale previsione di norme processuali comuni a tutti i reati commessi con quel mezzo, si contrappone la specifica previsione dell'art. 30, comma 5 che riguarda i soli reati previsti dai commi 1, 2 e 4.

Il testo dell'art. 30, comma 5 (« per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ») presenta una situazione paradossale: oltre a trasporre la competenza per materia del Tribunale già prevista per la stampa, manifesta chiaramente l'intento di imporre il giudizio direttissimo obbligatorio (solo così si intende il riferimento, attraverso il plurale, « alle disposizioni » dell'art. 21 della legge sulla stampa). Senonché il rinvio all'art. 21, in luogo di un'autonoma pre-

visione del giudizio direttissimo atipico, non corrisponde all'intenzione: come noto, tale norma — che non si limitava a prevedere il giudizio direttissimo atipico, ma fissava anche termini speciali per il suo svolgimento — è stata abrogata dall'art. 233, comma 1 disp. coord. unitamente alle altre disposizioni di leggi o decreti « che prevedono il giudizio direttissimo in casi con forme o *termini* diversi da quelli indicati nel codice ». La perdurante previsione del giudizio direttissimo per la stampa era autonomamente imposta dal comma 2 del citato art. 233 (« tuttavia il p.m. procede al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dall'art. 449 e 566 per i reati commessi con le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa »). La disposizione dell'art. 30 della legge sul sistema radiotelevisivo presuppone, dunque, una singolare reviviscenza dell'art. 21 della legge sulla stampa; che Padovani ha ritenuto inammissibile, escludendo conseguentemente che l'art. 30, comma 5 comporti l'obbligo di procedere con il giudizio direttissimo, stante l'avvenuta abrogazione della parte dell'art. 21 richiamata. Si poteva tuttavia ancora affermare che il giudizio direttissimo fosse imposto dall'art. 233 cpv. disp. coord., anche per i reati indicati nell'art. 30, comma 5, in quanto sostitutivo dell'art. 21 della legge sulla stampa. L'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 68 del 1991 (in questa *Rivista*, 1991, in corso di pubblicazione) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 233, comma 2 (perché contrastante con la legge delega) sembra precludere anche questa soluzione. L'incidente di percorso del rinvio alla norma abrogata, impedendo di procedere — almeno dopo la sentenza della Corte Costituzionale — con il rito speciale per le trasmissioni radiotelevisive, evita, tuttavia, di ribaltare la disparità di trattamento nella disciplina dei due mezzi di informazione che la Consulta aveva evidenziato con la sentenza del 1982.

Senza considerare le menzionate vicissitudini legislative, la regolamentazione introdotta dall'art. 30, comma 5 non si sarebbe sottratta e non si sottrae (per la determinazione della competenza per materia) alle censure. La limitazione del giudizio direttissimo atipico solo a determinate ipotesi di reato, oculata per alcuni aspetti — se letta come volontà di evitare la proliferazione dei giudizi speciali dopo l'approvazione del nuovo codice — si presentava per altri versi incongruente. Se per la stampa il giudizio direttissimo era stabilito in forza del mezzo utilizzato (presupponendo facilmente accertabile l'illecito) qui la scelta del rito era collegata a criteri doppiamente soggettivi (dovevano unirsi qualità dell'imputato ed il carattere doloso della sua condotta) fondati su ipotesi di difficile accertamento; sembrava perciò vanificata la *ratio* del giudizio direttissimo obbligatorio, che risiede nell'evidenza qualificata della prova. Effetti perversi derivavano, inoltre, dalla circostanza che, per le trasmissioni oscene, il giudizio atipico era imposto solo per il reato doloso dei soggetti qualificati, ed era incomprensibilmente escluso per il reato di omesso controllo colposo.

Considerazioni di analogo segno sono tuttora valide per la determinazione della competenza per materia del Tribunale, circoscritta alle ipotesi di reati propri introdotti dalla legge del 1990, e non estensibile, almeno secondo l'interpretazione letterale dell'art. 30, comma 5, al reato commesso dall'autore della trasmissione oscena o della diffamazione, per cui resta ferma la competenza pretorile.

4.2. Altra norma di natura processuale riguarda la competenza territoriale, che per il solo reato di diffamazione previsto dall'art. 30, comma 4 segue un criterio speciale; è fissata, infatti, nel luogo di residenza della persona offesa. Norma eccezionale, dunque, ancor prima che speciale, in quanto disciplina in modo del tutto inusitato la competenza territoriale, privilegiando un criterio che non è previsto nemmeno fra quelli indicati come residuali dal codice di procedura penale (vecchio e nuovo).

Tale norma conferma ulteriormente che il legislatore va assegnando al reato di diffamazione uno statuto processuale speciale (il giudizio direttissimo per alcune ipotesi, almeno prima della sentenza d'illegittimità; poi la previsione degli effetti penali dell'appello della parte civile, ora la competenza eccezionalmente fissata) in evidente contrasto con l'orientamento dottrinario favorevole alla decriminalizzazione dell'illecito.

La regola speciale per la diffamazione radiotelevisiva evidenzia l'imbarazzo di individuare il *locus commissi delicti* in relazione ad offese trasmesse simultaneamente in tutto il territorio nazionale (dalle emittenti a ciò autorizzate) od almeno in ambito regionale. Va, tuttavia osservato che il problema di determinazione della competenza territoriale non è esclusivo del reato di diffamazione, ma comune a tutti i reati commessi attraverso radio e televisione; come ad esempio all'apologia od alla trasmissione di programmi osceni, e a quei reati che si consumano nel luogo ove avviene la pubblica diffusione del pensiero. Restano, invece, per tali delitti applicabili i criteri di competenza principali e residuali fissati dal codice. Sembra perciò verificarsi una differenza di trattamento che si riflette sulla posizione dell'imputato del reato di diffamazione, per il quale la competenza e la scelta del giudice è guidata da un fattore esterno alla condotta ed alla fattispecie: la residenza della persona offesa.

La novità del criterio impone la verifica della sua legittimità costituzionale. Si dia per postulato che il principio dell'art. 25 della Costituzione sta ad indicare che « la disciplina della competenza va ancorata in qualche modo al luogo del reato. L'art. 25, comma 1 non ha elevato a dogma un singolo metodo di divisione del lavoro tra i giudici, e quindi il Parlamento ha le mani libere, purché il giudice del *locus commissi delicti* non sia sistematicamente escluso dalla cognizione del caso: un simile trucco mistifica il giudizio nascondendolo al "suo" pubblico » (F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1979, p. 143). Il criterio della residenza della persona offesa si rivela ossequioso dei principi costituzionali in tema di competenza sinché il luogo di

residenza s'identifica con il sito dove l'evento del reato raggiunge la sua massima espansione. Tuttavia l'ipotesi non si verifica frequentemente. Desta perplessità tale criterio se applicato al caso in cui il luogo di residenza sia un dato meramente formale ed altrove (nel reale domicilio) si risentano in misura più estesa gli effetti della diffamazione. Ed altrettanto illegittima appare la determinazione speciale della competenza per due altri casi: che l'offesa venga trasmessa da un'emittente regionale e che l'offeso risieda fuori dal territorio in cui si riceve la trasmissione, o che l'offeso risieda all'estero; in questo caso non si vede come possa applicarsi il criterio speciale (a meno di non ritenere, per una *fiction juris*, competente la capitale). Non sembra in tali ipotesi (tutt'altro che eccezionali) rispettato il principio del giudice naturale.

Infine può crearsi un'*empasse* (F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1989, 20) quando siano contemporaneamente diffamate più persone residenti in luoghi diversi; per quanto, se i procedimenti non siano riuniti il nuovo codice prevede comunque un rimedio con il meccanismo descritto dall'art. 607.

5. RAFFRONTO CON LA DISCIPLINA DELLA STAMPA.

La Corte Costituzionale nel 1982, con la sentenza n. 168 (investita della questione di legittimità costituzionale della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo e della disparità rispetto al trattamento penale riservato alla stampa) riteneva infondata la questione pur invocando un intervento legislativo « per ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75 » e richiamando l'attenzione del legislatore sull'« infuocata » materia.

Le disposizioni della legge del 1990 — destinata a ridurre gli squilibri — esibiscono evidenti ascendenze dalla legge del 1948: ma il paragone con il modello si riduce ad un parallelismo spesso interrotto. I capisaldi della legislazione sulla stampa (creazione della categoria di reati commessi con il mezzo della stampa, cui rispondono disciplina e conseguenze speciali, in campo penale, civile e processuale: responsabilità penale del direttore per omesso controllo; riparazione pecuniaria; responsabilità civile dell'editore; competenza del Tribunale e fino a poco tempo fa giudizio direttissimo obbligatorio) sono talora trascurati e talaltra riprodotti solo parzialmente; sicché le discrasie nella comparazione superano le simiglianze. Come già delineato, non è introdotta una figura analoga al direttore responsabile assegnataria di obblighi la cui violazione sia penalmente sanzionata. Il presupposto per l'insorgere della responsabilità è costituito dalla commissione dei reati previsti dall'art. 30, commi 1 e 2, mentre i soggetti attivi (il titolare della concessione o la persona da esso delegata) rivestono una posizione di fatto differente da quella del direttore. La figura del direttore responsabile per i radio-telegiornali esiste, invece, sul piano amministrativo, ma non acquista immediata rilevanza penale (a me-

no di non considerarlo persona delegata al controllo della trasmissione, come avverte T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 513). Il parallelismo interrotto con la legge sulla stampa induce in tal caso ad alcune considerazioni: da un canto pare che il legislatore si sia fatto carico delle censure rivolte alla norma dell'art. 57 del cod. pen. (che prevede il reato proprio del direttore responsabile) e non abbia inteso riprodurre in modo inalterato quella fattispecie penale, spesso trasformatasi, nelle concrete applicazioni, in un illecito a responsabilità oggettiva; d'altro canto abbia inteso limitare la punibilità a specifici casi, come la tutela del buon costume e della morale familiare, ritenuti particolarmente esposti ad offesa, e degni di rafforzata tutela. Apprezzabile anche l'attenzione manifestata verso i moderni criteri di ripartizione del lavoro all'interno di imprese di dimensioni vaste attraverso l'espressa previsione del valore della delega di funzioni, all'evidente scopo di istituire una responsabilità non concorrente ma alternativa. Analoghe conseguenze dovrebbero esser tratte, in sede legislativa o giudiziaria, per ridurre la portata degli obblighi del direttore responsabile fissati dall'art. 57 cod. pen., sinora ritenuto applicabile solo ed esclusivamente al direttore, salve le (rare) ipotesi di temporanea sostituzione da parte del vice-direttore, per impossibilità del preposto a svolgere le proprie mansioni in caso di ferie, assenza o malattia. La disciplina radiotelevisiva può indurre, pertanto, a sollecitare la revisione dell'art. 57, che non risponde più alle mutate condizioni: la dimensione delle testate, i mezzi tecnologici a loro disposizione comportano, ormai, l'effettiva impossibilità di controllo da parte di un unico soggetto. Ciò non esclude che nel settore della televisione possa prodursi talvolta l'immunità per le trasmissioni illecite, che la norma dell'art. 57 aveva inteso evitare per la stampa e che non esista strumento per superare tale vuoto di tutela.

Difetta, poi, una disciplina comune ai reati commessi a mezzo radiotelevisivo (inesistente perciò tale categoria). Le regole processuali previste per la stampa sono (nel caso di trasmissioni radiotelevisive) riservate a determinate ipotesi di reato (come era per il rito direttissimo ed è per la speciale competenza per materia e territoriale).

La mancata riproduzione delle norme di stampo civilistico contenute nella legge sulla stampa induce anch'essa a riflessioni sulla loro attualità: in particolare, denota la desuetudine e la convinzione del legislatore dell'inutilità della riparazione pecuniaria e dell'obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna. La lentezza dei processi ha infatti ridotto la riparazione pecuniaria ad orpello del risarcimento: mentre l'attenzione e le aspettative delle persone offese sono concretate sulla provvisoria, che consente l'immediata e rapida soddisfazione. L'istituto della pubblicazione della sentenza di condanna — se è vero che si tratta di pena accessoria, essendo automatica conseguenza della condanna; e non di uno strumento di risarcimento del danno, non essendone presupposto necessario l'esercizio dell'azione civile in sede penale e la richiesta di parte — appare del resto superato dalla recente legge del 7 febbraio 1990, n. 19, che ha esteso gli effetti della so-

sospensione condizionale anche alle pene accessorie; resta la possibilità di richiederla come forma di risarcimento ai sensi dell'art. 186 del cod. pen.

Dal raffronto si ricava che, se la legge sulla radiotelevisione appare — rispetto a quella regolatrice della stampa — come un'applicazione frammentaria di regole speciali destinate a reati specifici, la stessa legge sulla stampa rivela per alcuni aspetti la sua vetustà ed il superamento da parte della prassi, dell'avanzamento tecnologico o delle riforme novellistiche al codici.

6. LA TUTELA DELLA TRASPARENZA.

6.1. Nella legge in esame, due norme sono poste a presidio della veridicità delle comunicazioni al Garante e della trasparenza dell'assetto proprietario dei concessionari: si tratta dell'art. 14 ultimo comma (sul falso in bilancio) e dell'art. 30 comma 6 che sanziona (con le pene previste dall'art. 5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216) le violazioni degli obblighi di informativa del Garante imposti ai concessionari.

L'art. 14 ultimo comma sinteticamente prevede: « nel caso di falsità in bilancio si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del cod. civ. ». La disposizione penale conclude l'articolo che disciplina la annuale presentazione al Garante da parte dei titolari di concessione (pubblica e privata) del bilancio — redatto secondo il modello approvato con decreto ministeriale — e dei dati da allegare (i quali ultimi riguardano i programmi e la pubblicità trasmessi; i finanziatori e i datori di somme).

I soggetti tipici del reato in essa previsto sono (oltre ai delegati) i titolari delle concessioni indicate dall'art. 16 della legge, fra i quali si trovano soggetti individuali non organizzati in forma societaria, che esorbitano dall'area di applicazione soggettiva dell'art. 2621.

L'art. 14 ultimo comma non contiene una compiuta descrizione della condotta e focalizza il disvalore sul dato obiettivo (la falsità in bilancio). Dalla contrazione precettiva che caratterizza la norma devono estrarsi gli elementi costitutivi di questa particolare ipotesi di falso in bilancio. Le modalità della condotta nelle quali si sostanzia il delitto non possono che essere ricavate dalla descrizione fornita dall'art. 2621 cod. civ. imprescindibile punto di riferimento della definizione delle falsità nel bilancio: comprendono perciò l'esposizione di fatti non rispondenti al vero e l'occultamento di fatti. L'oggetto del reato s'identifica con i bilanci e non — se letteralmente interpretata l'espressione — con i dati da allegare, finché restano autonomi (evidentemente) e la loro falsità non è espressa e recepita anche nel bilancio. La falsità nei dati allegati è del resto sanzionata attraverso la previsione dell'art. 30, comma 6 che prevede anche la figura contravvenzionale del mendacio in violazione dell'art. 14 della legge.

Rispetto alla mancata esplicitazione del requisito della fraudolenza, che svolge un ruolo determinante per selezionare l'illecito penale

ai sensi dell'art. 2621 cod. civ., si possono prospettare due soluzioni: la prima, che l'art. 14 ultimo comma richieda il dolo specifico, postulando che tale elemento costituisca nota caratterizzante la nozione di falsità in bilancio, e che sia, perciò, richiamato attraverso tale sintetica espressione. Per l'altra, va ritenuto che il legislatore, non menzionando espressamente la fraudolenza — che (attenendo all'elemento psichico) qualifica la falsità, ma non ne è necessaria parte integrante — abbia ritenuto superfluo tale requisito in relazione allo specifico scopo di tutela preso di mira dalla norma. In tale prospettiva, la struttura della fattispecie (priva dell'elemento del dolo specifico) denoterebbe l'estraneità della fraudolenza all'interesse tutelato, segnalata dalla dottrina secondo la quale: « il dolo specifico della fraudolenza... non ha ragion d'essere quando si tratti di tutelare la funzione di un organo pubblicistico » (C. PEDRAZZI, *Profili penali dell'informazione societaria*, in *L'informazione societaria*, II, Milano, 1982, 1139). La norma, svolgerebbe così un ruolo autonomo (rispetto all'incriminazione ordinaria) di tutela delle funzioni di vigilanza del Garante.

Alla mancata indicazione dei dati su cui verte la falsità penalmente rilevante, sopperisce, infine, la nozione del falso costruita secondo l'orientamento teleologico: se inammissibile l'incriminazione di qualunque falsa indicazione contenuta nei bilanci, è qualificata la falsità dei dati rilevanti per l'esercizio della funzione di vigilanza del Garante.

La norma penale, giacché incrimina espressamente ipotesi di falsità in bilancio che sarebbero già sanzionate dalla disposizione del codice civile, è destinata a contribuire alla travagliata esegesi del reato di falso in comunicazioni sociali. In relazione ad altre ipotesi, la dottrina ha considerato che l'introduzione di norme che espressamente puniscono l'invio di false comunicazioni all'organo di vigilanza, con la medesima sanzione inflitta dall'art. 2621 n. 1 cod. civ., risulterebbe superflua se le comunicazioni a destinatario unico (ed in particolare all'autorità di vigilanza) fossero già assistite dalla tutela predisposta dal codice civile. L'esistenza di tali norme confermerebbe, dunque, l'orientamento che valorizza la qualità del destinatario della comunicazione all'interno della fattispecie dell'art. 2621 cod. civ. e ravvisa il reato solo se la comunicazione stessa sia indirizzata a categorie aperte di destinatari (l'analisi della questione e delle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali è svolta da N. MAZZACUVA, *La tutela penale dell'informazione societaria*, in *I reati societari e la tutela penale del mercato mobiliare*, Torino, 1990, p. 31 ss.). Ad altrimenti ritenere si dovrebbe concludere « nel senso della totale illogicità di una norma che intenda colpire il mendacio dell'informazione con la identica pena prevista dall'art. 2621 n. 1 cod. civ.: essa non avrebbe significato se quest'ultima potesse essere nella specie applicata » (M. ZANOTTI, *False comunicazioni sociali, una controversia in via di soluzione?*, in *Giur. comm.*, 1988, 85 part. 95).

E pur vero che, diversamente da quanto avviene per altre norme speciali che si riferiscono alle comunicazioni agli organi di vigilanza, vi è una piena coincidenza fra l'oggetto dell'art. 14 e quello dell'art.

2621 e che, secondo il Regolamento, il bilancio trasmesso al Garante è prima comunicato all'assemblea, sicché (salve ipotesi eccezionali di difformità) il requisito della divulgazione fra categorie aperte di soggetti si è realizzato prima della trasmissione al Garante, e con esso la violazione dell'art. 2621. Allora, devono essere gli elementi differenziali della fattispecie delineata dall'art. 14 ultimo comma, rispetto al reato previsto dall'art. 2621 n. 1 cod. civ. — segnatamente il diverso ambito dei soggetti qualificati e del dolo — e, in ultima analisi lo specifico scopo di tutela, a giustificare la disposizione speciale. In tale prospettiva, la norma costituirebbe pur sempre conferma all'interpretazione che limita la portata del reato di falso in comunicazioni sociali alle sole comunicazioni rivolte a categorie aperte di destinatari. Non si intenderebbe, del resto, — se non con la convinzione dell'inapplicabilità della norma comune — perché si sia limitato l'intervento normativo speciale alla sola ipotesi della comunicazione dei bilanci e non anche a quella delle altre comunicazioni al Garante (fra quelle indicate dall'art. 30, comma 5) che, nella nozione lata di comunicazioni sociali, sarebbero pure riconducibili alla tutela dell'art. 2621 cod. civ.

6.2. L'art. 30, comma 6 della legge tutela le funzioni di controllo del Garante circa la trasparenza dell'assetto proprietario dei concessionari.

La norma è divisa in due parti: la prima punisce con le sanzioni (contravvenzionali) previste dall'art. 5-bis legge 7 giugno 1974, n. 216 (e succ. mod.) il concessionario o la persona delegata che violi le disposizioni degli artt. 12, 13, 14, 17 e 37, comma 2 della legge. La seconda, prevede le stesse pene per gli amministratori che non trasmettano al Garante l'elenco dei soci.

Nella prima norma, l'indicazione degli autori del reato avviene attraverso il riferimento ai concessionari, con formulazione che non consente di individuare chiaramente, ove si tratti di un organismo collettivo, gli organi (o l'organo) responsabili all'interno della struttura societaria. Resta valido anche in questo particolare settore quanto osservato in tema di comunicazioni alla Banca d'Italia: che « non può condividersi la mancata indicazione di criteri idonei al radicarsi ed al distribuirsi in una prospettiva funzionale, della responsabilità penale all'interno di organizzazioni imprenditoriali » (P. SEVERINO DI BENEDETTO, *Le fattispecie di omessa e falsa comunicazione alla Banca d'Italia nella legge 4 giugno 1985, n. 281*, in *Banca e borsa*, 1990, p. 383). Va poi osservato che con siffatta indicazione il legislatore ha escluso dall'ambito dei soggetti tipici della fattispecie penale le imprese di produzione o di distribuzione dei programmi o le concessionarie di pubblicità, pure titolari di obblighi di comunicazione e di iscrizione (art. 12, comma 6; art. 13, comma 4; art. 37, comma 2), riducendo conseguentemente la portata della tutela penale delle funzioni del Garante.

La seconda disposizione dell'art. 30, comma 6 incongruamente individua come soggetti qualificati i soli « amministratori », pur sanzio-

nando l'inadempimento di un obbligo che, come osserva PADOVANI (*op. cit.*, p. 516), può ben esser adempiuto mediante un delegato; l'ingiustificata anomalia costringerà ad operazioni correttive in sede di applicazione della norma.

L'art. 30, comma 6 prima parte, per delineare la fattispecie, ricorre ad un duplice rinvio: identifica il contenuto degli obblighi attraverso il richiamo degli artt. 12, 13, 14, 17 e 37, comma 2 della legge mentre la condotta e la sanzione sono individuate mediante il rinvio all'art. 5-*bis* della legge 1974 n. 216 (e successive modificazioni). L'apparente rinvio *quoad poenam* si risolve necessariamente in un rinvio alla descrizione della condotta tipica, giacché l'art. 5-*bis* punisce, con un crescendo sanzionatorio, gradi diversi di inottemperanza: il ritardo nella comunicazione non superiore ai trenta giorni; esorbitante i trenta giorni; l'omessa comunicazione; ed, infine, il mendacio (ove non costituisca più grave reato). La tecnica del rinvio a norme della stessa legge per la definizione degli obblighi è insidiosa e spesso problematica « perché raramente la norma richiamata... è concepita secondo le esigenze espressive del precetto penale » (T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 514); spetta nel caso in esame all'interprete individuare all'interno delle complesse norme extrapenalistiche le singole disposizioni cui può riferirsi la sanzione penale. Un'inammissibile discrasia si è venuta a determinare a causa del distratto ricorso alla tecnica del duplice rinvio: l'art. 37, comma 2 non prevede alcun obbligo di comunicazione; risulta così impossibile individuare quale pena, fra quelle previste dall'art. 5-*bis*, applicare alla relativa inottemperanza. Non può che concludersi che il legislatore abbia lasciato indeterminata la sanzione ed abbia così « clamorosamente violato il principio di legalità » (T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 516).

L'analisi degli obblighi sanzionati contribuisce all'individuazione dell'oggettività giuridica dei reati introdotti dall'art. 30 a tutela della trasparenza dell'assetto dei concessionari di sistemi radiotelevisivi: partendo dal presupposto che la trasparenza sia un dato neutro, anche in tal caso occorre « affiancare a tale dato neutro la considerazione degli scopi specificamente perseguiti attraverso l'imposizione degli obblighi di informazione » (P. SEVERINO DI BENEDETTO, *op. cit.*, p. 388). In tale prospettiva il corpo di norme contravvenzionali predisposto dall'art. 30, appare finalizzato ad evitare la formazione di concentrazioni e per tal via a favorire il pluralismo del sistema radio-televisivo.

7. L'INSTALLAZIONE O L'ESERCIZIO ABUSIVI DI IMPIANTI.

L'art. 195 del testo unico delle poste e telecomunicazioni (modificato dall'art. 30, comma 6) acquista rinnovato significato ed utilità nel contesto della nuova disciplina e dopo lo svuotamento dovuto alle modalità di legittimazione delle imprese televisive private. Negli ulti-

mi anni le applicazioni concrete della norma erano circoscritte alle sole installazioni abusive di ripetitori stranieri (la configurabilità del reato era peraltro dubbia: per le vicende connesse alla disposizione, A. PACE, *La radiotelevisione in Italia con particolare riguardo all'emittenza privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1987, 615; sulla questione: Cass., III, 18 dicembre 1987, Barsanti, in questa *Rivista*, 1989, 217 e Cass., I, 8 febbraio 1988, *ibidem*, 218) e ad un tentativo, presto abortito, di punire l'installazione di antenne paraboliche (Pret. Roma 7 ottobre 1987, Carcasio, in questa *Rivista*, 1988, 455).

L'art. 30, comma 6, a differenza del precedente, manifesta maggiore attenzione agli strumenti di intervento sanzionatori, gradando la natura dell'illecito e le sanzioni. L'installazione di un impianto di comunicazioni abusive è mero illecito amministrativo (salvo che non costituisca reato). L'impianto od esercizio abusivo di installazioni radioelettriche si configura come illecito contravvenzionale, che, stante la pena congiunta, non è estinguibile mediante oblazione. Più gravi risultano l'installazione o l'esercizio abusivi di impianti di radiodiffusione sonori o televisivi per cui scatta la superiore considerazione come delitto; con l'attenuante della diffusione in ambito locale (che riduce la pena alla metà). La realizzazione di trasmissioni « al di fuori dei limiti spaziali o temporali (il riferimento è alle trasmissioni in contemporanea od in parallela) indicati nella concessione » costituisce pure delitto (cfr. T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 517).

Seguendo il modello dell'art. 195, alla sanzione criminale sono associate sanzioni patrimoniali amministrative (pagamento di una somma pari al doppio del canone per il periodo di trasmissione abusiva senza applicabilità delle agevolazioni). Indipendentemente dall'azione penale è previsto l'autonomo potere dell'amministrazione di suggellare o smantellare l'impianto abusivo. Dunque l'intervento penale in funzione repressiva, è associato ad un intervento amministrativo per la rimozione dell'illecito. Con sanzioni che (almeno sulla carta) dimostrano la determinazione del legislatore a garantire il rispetto della legge con ogni strumento a disposizione, gradando ed associando gli interventi di natura diversa disponibili.